

BGer 8C_296/2017 vom 7. August 2017

Bundesgericht, 2017-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_296_2017

FR: TF 8C_296/2017 du 7 août 2017

IT: TF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF ; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

E. 2.1

A norma dell'art. 17 cpv. 1 prima frase LADI l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In questa disposizione è ancorato il principio generale e l'obbligo per l'assicurato per quanto possibile di ridurre il danno (DTF 125 V 197 consid. 6a pag. 199). L'assicurato è quindi sospeso dal diritto dall'indennità di disoccupazione se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente (art. 30 cpv. 1 lett. d combinato con l' art. 17 cpv. 2 e 3 LADI e l' art. 21 OADI), fra cui sono comprese per esempio la non partecipazione a colloqui di consulenza o di controllo (sentenza 8C_761/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.1 con riferimenti). Per prassi invalsa, l'assenza non giustificata a un colloquio non configura un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non corretti anteriori non sono considerati (sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2 con riferimenti).

E. 2.2

La Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il 13 settembre 2016 la capoufficio ha riferito telefonicamente alla ricorrente che il prossimo appuntamento sarebbe stato il 28 settembre 2016, escludendo un'erronea comunicazione - come preteso dalla ricorrente - per il 29 settembre 2016. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto altresì poco probabile, dovendo la capoufficio consultare un'agenda elettronica, concludere per un errore di lettura dallo

schermo. I giudici ticinesi hanno ritenuto inoltre decisivo il fatto che già in un'altra occasione la ricorrente ha chiamato per una conferma. Inoltre, la ricorrente non ha prestato sufficientemente attenzione al momento di fissare l'appuntamento successivo al termine del precedente incontro. A ciò va poi aggiunto che la ricorrente ha confermato di aver rinvenuto la convocazione il 28 settembre 2016 e la circostanza che durante il colloquio del 24 agosto 2016 le era stato consegnato un verbale indicante la data corretta.

E. 2.3

Già solo alla luce di questi fatti, invero contestati dalla ricorrente, il giudizio impugnato si avvera essere lesivo del diritto federale. Contrariamente alla conclusione della Corte cantonale, la ricorrente ha presentato spontaneamente ed immediatamente, quando si è accorta, le proprie scuse (sentenza 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014). Certo, la ricorrente, la quale, ha operato in una cancelleria di una Pretura per molti anni, è senz'altro edotta sull'importanza dei termini fissati dall'autorità e della necessità di conservare con cura gli atti e le citazioni. Tuttavia, né il Tribunale delle assicurazioni né l'amministrazione hanno mai preteso, e nemmeno in sede federale, che la ricorrente negli ultimi 12 mesi abbia commesso una qualsivoglia irregolarità o abbia agito in questo caso in aperta mala fede. Gli altri fatti citati dalla Corte cantonale a sostegno della propria pronuncia non sono decisivi alla luce della consolidata giurisprudenza. Certo, dal fascicolo risulta come l'amministrazione mal sopporti alcuni atteggiamenti della ricorrente, ma tale circostanza non è sufficiente per sanzionarla. Se mai è proprio l'autorità amministrativa, a fronte dell'attitudine della ricorrente, che avrebbe potuto adottare misure aggiuntive e, per conservare una prova documentale, per esempio inviare la data e l'ora del colloquio per posta elettronica, esigendo dall'assicurata una conferma esplicita di ricezione. Solamente in quell'evenienza si sarebbe tutt'al più potuta giustificare l'adozione di una penalità.

E. 3.1

Ne segue che il ricorso deve essere accolto, il giudizio cantonale e la decisione su opposizione sono conseguentemente annullati. L'opponente può ancora essere dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), non avendo un interesse pecuniario diretto (DTF 133 V 640). Esso dovrà tuttavia versare un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). La causa è rinviata al Tribunale cantonale delle assicurazioni per nuova decisione sulle spese ripetibili della procedura cantonale (art. 68 cpv. 5 LTF).

E. 3.2

L'emanazione della sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo presentata con il ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.